




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA  
*Camera dell'Economia*

# ETICHETTATURA ENERGETICA DEI FORNI ELETTRICI



[www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)




CAMERA DI  
COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*



**ETICHETTATURA ENERGETICA  
DEI FORNI ELETTRICI**



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. LEGGE 29 maggio 1982 N. 308 “Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi”, art. 23 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154)
2. D.P.R. 12 agosto 1982 N. 783 “Attuazione della direttiva n. 79/530/CEE relativa all’informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1982, n. 299)
3. D.P.R. 9 marzo 1998 N. 107 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1998, n. 89)
4. D.M. 2 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 2002/40/CEE dell’8 maggio 2002 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23)
5. Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica” (Pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237)
6. Dir. 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 “Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” (Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191)

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica. Sono esclusi i forni:

- alimentabili anche da altre fonti energetiche
- non oggetto di standard tecnici di cui all’art. 2
- forni non fissi con massa inferiore a 18 kg purché non destinati ad essere inseriti in cucine componibili

E’ inoltre escluso dall’ambito di applicazione il consumo energetico della funzione di produzione di vapore diverso dal vapore caldo.

## COSA DEVE FARE IL FABBRICANTE?


Il fabbricante deve:

- Fornire al distributore le etichette in italiano da apporre su ciascun apparecchio
- Allegare la scheda in italiano a tutti gli opuscoli, cataloghi o materiale informativo
- Predisporre e tenere a disposizione per cinque anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare la documentazione tecnica a supporto dei consumi dichiarati
- Il fabbricante è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta e nella scheda

## OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE

- Apporre l’etichetta in modo visibile sullo sportello dell’apparecchio. Nei forni a compartimenti multipli ciascun compartimento sarà dotato di una propria etichetta
- Rendere disponibili a richiesta dei consumatori le schede in italiano
- Fornire le informazioni di cui all’allegato III (riportate con \* nel contenuto della scheda) nelle ipotesi di:
  - modalità di offerta che non consentano ai potenziali clienti di prendere visione dell’apparecchio
  - offerte di vendita o locazione di forni a incasso per cucine componibili

## CONTENUTO DELL'ETICHETTA



## CONTENUTO DELLA SCHEDA

1. Marchio del fabbricante\*
2. Modello\*
3. "Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)", indicando la funzione di riscaldamento utilizzata per il calcolo della classe. Utilizzando una tabella l'informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiara la scala di classi. \*
4. Eventualmente il contrassegno ecologico della Comunità (fiore) per gli apparecchi che abbiamo ottenuto il riconoscimento ecologico della Comunità ai sensi del Reg. (CEE) n. 880/92
5. Consumo di energia in kWh per le funzioni di riscaldamento riferito ad un carico normalizzato \*
6. Volume utile del compartimento espresso in litri \*
7. Categoria dimensionale del compartimento \*, determinata come segue:
  - Piccolo volume:  $12 \leq \text{volume} < 35$
  - Medio volume:  $35 \leq \text{volume} < 65$
  - Grande volume:  $\text{volume} \geq 65$
8. Tempo di cottura di un carico normalizzato
9. Rumorosità durante la funzione che determina la classe di efficienza, conformemente alla Dir. 86/594/CEE (facoltativa) \*
10. Consumo durante la funzione di stand by (vincolata alla disponibilità di uno standard per la misurazione)
11. Superficie del piano di cottura più grande espressa in cm<sup>2</sup>

\* *Informazione che deve comparire, a cura del proponente l'acquisto, nei cataloghi di vendita per posta e nelle altre comunicazioni scritte.*

La scheda può consistere in una riproduzione a colori o b/n dell'etichetta.

## DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve essere tenuta a disposizione dal fabbricante al fine di verifica dei dati riportati dall'etichetta e dalla scheda. Deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante
- descrizione generale dell'apparecchio
- principali caratteristiche progettuali con particolare evidenza di quelle che incidono sui consumi
- risultati dei test effettuati in base agli standard tecnici
- eventuali istruzioni per l'uso.

## VIGILANZA

La vigilanza è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia.

## SANZIONI

La violazione degli obblighi informativi previsti a carico del fabbricante e del distributore comporta, purché il fatto non costituisca reato, la sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00.

## ALTRE PRINCIPALI NORME DI PRODOTTO APPLICABILI AI FORNI ELETTRICI


- L. 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1977, n. 298)\*
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1996, n. 209, S.O.)\*
- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.)\*
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.)

- D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235)

## ALTRI PRODOTTI CON OBBLIGHI INFORMATIVI E/O DI EFFICIENZA ENERGETICA

- Caldaie ad acqua calda \*  
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.)
- Condizionatori d'aria \*  
D.M. 2 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 2002/31/CEE del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23)
- Fonti di illuminazione \*  
D.M. 10 luglio 2001 “Recepimento della direttiva 98/11/CEE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184)  
D.M. 26 marzo 2002 “Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79)
- Frigoriferi e congelatori \*  
D.M. 2 aprile 1998 “Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104)  
D.M. 10 novembre 1999 “Norme sui requisiti di rendimento energetico



di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CEE” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269)

- Lavastoviglie \*

D.M. 10 novembre 1999 “Modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269)

- Lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga \*

D.M. 7 ottobre 1998 “Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga per uso domestico” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248)

- Macchine per ufficio (programma volontario di etichettatura “Energy Star”)

Reg. (CE) n. 2422/2001 del 6 novembre 2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio” (Pubblicato nella G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 332)

\* Opuscoli disponibili presso lo Sportello Sicurezza Prodotto della Camera di Commercio di Bologna e sul sito [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)